

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**ELENCO DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI
DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DA EFFETTUARE NELL'ANNO 2024**

*ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della regione)*

Avvertenze

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è pubblicato di seguito l'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2024.

2. La pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle proposte di candidatura è disciplinato dall'articolo 7 della legge regionale n. 5/2008. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale procederà periodicamente all'adozione di avvisi pubblici contenenti le istruzioni, le modalità e il termine per la presentazione delle candidature.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale n. 5/2008, sono pubblicati avvisi per la presentazione di proposte di candidatura, ad eccezione che per gli incarichi relativi a:

- a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
- b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l'espletamento di uno specifico avviso pubblico;
- c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;
- d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;
- e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d);
- f) cariche di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 5/2008.

4. L'articolo 5 bis della legge regionale n. 5/2008 ha istituito l'elenco regionale dei revisori legali. L'iscrizione nel predetto elenco ha validità per tutte le nomine e designazioni relative agli incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 5/2008. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107, ha stabilito le modalità di richiesta di iscrizione da parte degli interessati (iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39) tramite accesso ad apposita piattaforma telematica, disponibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo <http://www.consiglio.regione.toscana.it/candidature/>.

5. L'elenco indica il numero di componenti nominati o designati dal Consiglio regionale, i requisiti occorrenti e le specifiche incompatibilità relative a ogni singola nomina/designazione, ai sensi delle disposizioni normative vigenti alla data della presente pubblicazione. Per tutte le nomine e designazioni, tranne nei casi evidenziati nell'elenco, trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008, in particolare gli artt. 10, 10bis, 11, 12 e 13; le cause di esclusione e di incompatibilità, i casi di conflitto di interesse e le limitazioni per l'esercizio degli incarichi in essi contenuti sono da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore. È fatta salva ogni diversa disposizione normativa che possa intervenire successivamente.

6. L'importo degli emolumenti corrisponde a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. Nel caso di assenza di dati si fa riferimento a incarichi a titolo gratuito ovvero per i quali non è stato ancora determinato l'importo spettante. Sono fatte salve eventuali variazioni sopravvenute o non rese note dagli enti eroganti gli emolumenti, nonché specifiche disposizioni normative che disciplinino diversamente i compensi, anche con riferimento ai requisiti soggettivi dei nominati.

7. Il Consiglio regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine e designazioni di cui al presente elenco qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito.

AREZZO FIERE E CONGRESSI S.R.L.

Normativa di riferimento: L.R. 27/01/1995, n. 12
Statuto della Società

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 3	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2024*

** L'organo attualmente in carica scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 da parte dell'Assemblea dei soci.*

L'articolo 15 dello statuto della Società prevede che la Società sia amministrata da un Amministratore unico nominato dall'Assemblea dei soci; in alternativa, qualora l'Assemblea dei soci decida in tal senso, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, di cui massimo tre in rappresentanza dei soci pubblici nel rispetto dei limiti di legge.

Il numero dei componenti, sopra indicato, quali membri designati dal Consiglio regionale della Toscana, è riferito al mandato dell'organo amministrativo in corso di svolgimento per gli esercizi sociali 2021-2022-2023.

Non risultano in vigore patti parasociali, pertanto, il numero dei rappresentanti da designare potrebbe subire variazioni. Inoltre, qualora l'Assemblea dei soci decida di affidare l'amministrazione della società a un amministratore unico, la designazione non avrà luogo.

DURATA: Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto della Società, gli amministratori durano in carica fino a un massimo di tre esercizi e sino alla data di approvazione del bilancio. L'articolo 2383, comma secondo, del codice civile dispone che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

Normativa di riferimento: D.Lgs. 16/10/2003, n. 288

Decreto del Ministro della salute 2 agosto 2022 - L.R. 24/02/2005, n. 40

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 3	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	12/11/2024*

** La data di scadenza dell'organo indicata si riferisce alla scadenza naturale del mandato del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliera-universitaria Meyer, conferito prima della trasformazione dell'ente in IRCCS.*

Ai sensi dell'articolo 142 terdecies, comma 3, della l.r. 40/2005, inserito dall'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 2023, n. 12, fino all'insediamento del nuovo collegio sindacale, continua a svolgere le relative funzioni il collegio sindacale in carica alla data di approvazione dell'articolo stesso.

Il collegio sindacale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico diversi dalle fondazioni è disciplinato dall'articolo 50 septies della l.r. 40/2005, il quale prevede quanto segue:

- ai sensi del comma 2, il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute;
- ai sensi del comma 3, il presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134, come segue:

- l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;

- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda.

L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

RIMBORSO SPESE: Sì (rimborso delle spese documentate per lo svolgimento dell'incarico nella misura e limiti previsti dalle normative vigenti).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI (AOUC)

Normativa di riferimento: D.Lgs. 21/12/1999, n. 517

D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 - L.R. 24/02/2005, n. 40

COLLEGIO SINDACALE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 3

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 16/11/2024**

Il collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie:

- è composto da cinque membri designati uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'università interessata, ai sensi dell'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999;

- ad esso sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992;

- dura in carica tre anni, ai sensi dell'articolo 3 ter, c. 3, del d.lgs. 502/1992.

L'articolo 41, c. 1, della l.r. 40/2005 stabilisce che il collegio sindacale sia nominato dal direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 4, c. 3, del d.lgs. 517/1999.

Ai sensi dell'articolo 41, cc. 1 bis e 1 ter, della l.r. 40/2005, il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, previa deliberazione del Consiglio regionale; nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134, come segue:

- l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;

- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda.

L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

RIMBORSO SPESE: Sì (ai componenti che prestano la propria attività lavorativa o sono residenti nel comune di Firenze non sono corrisposti i rimborsi spese).

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE (CCIAA FIRENZE)

Normativa di riferimento: L. 29/12/1993, n. 580

D.P.R. 02/11/2005, n. 254; L.R. 10/12/1998, n. 87 (art. 24)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 4	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	11/06/2024

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l. 580/1993.

Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l. 580/1993.

L'articolo 24, comma 4, della l.r. 87/1998 prevede che il Consiglio regionale designi i rappresentanti della Regione nei collegi dei revisori delle camere di commercio. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili (articolo 17, comma 8, della l. 580/1993).

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere designati per due sole volte consecutivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l. 580/1993.

Emolumenti:

INDENNITA': come stabilita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020).

RIMBORSO SPESE: ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 dicembre 2019.

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TOSCANA NORD

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79

Statuto consortile

REVISORE DEI CONTI

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 12/03/2024**

Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale (art. 18, c. 1, l.r. 79/2012), il quale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (art. 18, c. 2, l.r. 79/2012).

Al Revisore dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni (art. 18, c. 4, l. 79/2012).

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello statuto consortile, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il nuovo Revisore dei conti nominato dal Consiglio regionale rimane in carica cinque anni.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Il Revisore dei conti può essere confermato una sola volta, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 79/2012.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, dello statuto consortile, non può essere nominato Revisore dei conti alcun componente l'Assemblea o dipendente del Consorzio, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.

Emolumenti:

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della l.r. 79/2012, è corrisposta un'indennità annua pari al 7 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TOSCANA NORD

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 13/05/2024**

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione.
L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018).
L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
L'articolo 17, comma 3, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 2, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile.
Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79

Statuto consortile

REVISORE DEI CONTI

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 12/03/2024**

Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale (art. 18, c. 1, l.r. 79/2012), il quale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (art. 18, c. 2, l.r. 79/2012).

Al Revisore dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni (art. 18, c. 4, l. 79/2012).

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello statuto consortile, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il nuovo Revisore dei conti nominato dal Consiglio regionale rimane in carica cinque anni.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Il Revisore dei conti può essere confermato una sola volta, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 79/2012.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, dello statuto consortile, non può essere nominato Revisore dei conti alcun componente l'Assemblea o dipendente del Consorzio, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.

Emolumenti:

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della l.r. 79/2012, è corrisposta un'indennità annua pari al 7 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 16/05/2024**

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione.
L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018).
L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
L'articolo 17, comma 3, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 3, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile.
Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

REVISORE DEI CONTI

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 5
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 12/03/2024

Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale (art. 18, c. 1, l.r. 79/2012), il quale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (art. 18, c. 2, l.r. 79/2012).

Al Revisore dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni (art. 18, c. 4, l. 79/2012).

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello statuto consortile, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il nuovo Revisore dei conti nominato dal Consiglio regionale rimane in carica cinque anni.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Il Revisore dei conti può essere confermato una sola volta, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 79/2012.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, dello statuto consortile, non può essere nominato Revisore dei conti alcun componente l'Assemblea o dipendente del Consorzio, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.

Emolumenti:

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della l.r. 79/2012, è corrisposta un'indennità annua pari al 7 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

*** Con deliberazione del Consiglio regionale 6 dicembre 2023, n. 89, è stato rinnovato il Revisore dei conti del Consorzio di bonifica n. 3 Medio Valdarno, a seguito della cessazione dell'incarico del Revisore dei conti in data 14.11.2023, prima della scadenza naturale dell'incarico prevista il 12.03.2024. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello statuto del Consorzio, in caso di cessazione dalla carica del Revisore dei conti, per qualsiasi motivo, il Presidente del Consorzio effettua la richiesta di nomina di un nuovo revisore al Consiglio regionale entro quindici giorni dalla vacanza e il revisore così nominato resta in carica cinque anni.**

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 5
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata: 16/05/2024

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione.
L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 4, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018).
L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
L'articolo 17, comma 3, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 4, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile.
Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79

Statuto consortile

REVISORE DEI CONTI

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 12/03/2024**

Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale (art. 18, c. 1, l.r. 79/2012), il quale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (art. 18, c. 2, l.r. 79/2012).

Al Revisore dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni (art. 18, c. 4, l. 79/2012).

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello statuto consortile, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il nuovo Revisore dei conti nominato dal Consiglio regionale rimane in carica cinque anni.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Il Revisore dei conti può essere confermato una sola volta, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 79/2012.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, dello statuto consortile, non può essere nominato Revisore dei conti alcun componente l'Assemblea o dipendente del Consorzio, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.

Emolumenti:

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della l.r. 79/2012, è corrisposta un'indennità annua pari al 7 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 13/06/2024**

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione.
L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 5, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 5, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018).
L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
L'articolo 17, comma 5, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 5, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile.
Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79

Statuto consortile

REVISORE DEI CONTI

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 12/03/2024**

Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale (art. 18, c. 1, l.r. 79/2012), il quale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta (art. 18, c. 2, l.r. 79/2012).

Al Revisore dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni (art. 18, c. 4, l. 79/2012).

Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, dello statuto consortile, in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il nuovo Revisore dei conti nominato dal Consiglio regionale rimane in carica cinque anni.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Il Revisore dei conti può essere confermato una sola volta, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 79/2012.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, dello statuto consortile, non può essere nominato Revisore dei conti alcun componente l'Assemblea o dipendente del Consorzio, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.

Emolumenti:

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della l.r. 79/2012, è corrisposta un'indennità annua pari al 7 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 16/05/2024**

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione.
L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 6, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 6, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018).
L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
L'articolo 17, comma 3, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 6, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile.
Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD

Normativa di riferimento: L.R. 27/12/2012, n. 79
Statuto consortile

ASSEMBLEA

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 16/05/2024**

Il Consiglio regionale nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, lettera b), della l.r. 79/2012, un membro dell'assemblea consortile in rappresentanza della Regione.
L'assemblea, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l.r. 79/2012, è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 7, lettera a), della l.r. 79/2012 e resta in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 79/2012, i quali decorrono dall'insediamento dei membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 7, lettera a), della l.r. 79/2012 nella prima seduta della nuova assemblea consortile (art. 33, c. 5, d.p.g.r. 71/R/2018).
L'articolo 33, comma 6, del d.p.g.r. 71/R/2018 prevede che i membri dell'assemblea cessino dalle loro funzioni in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.
L'articolo 17, comma 3, della l.r. 79/2012 prevede che l'ufficio di presidenza dei consorzi sia composto dal presidente, dal vicepresidente e da un membro eletto in seno all'assemblea.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello statuto consortile, l'assemblea elegge il presidente del consorzio e il vicepresidente tra i membri della stessa eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 7, lett. a), della l.r. 79/2012, mentre elegge l'altro membro tra tutti i propri membri.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della l.r. 79/2012 e dell'articolo 14 dello statuto consortile.

INDENNITA': ai membri dell'assemblea non spetta alcun compenso, gettone o indennizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello statuto consortile.
Il componente nominato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 7, lettera b), della l.r. 79/2012, solo nel caso sia eletto dall'assemblea consortile quale membro dell'ufficio di presidenza, percepirà un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ciascuna seduta dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b), della l.r. 79/2012 e dell'articolo 21 dello statuto consortile.

ENTE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO REGIONALE (ESTAR)

Normativa di riferimento: L.R. 24/02/2005, n. 40

COLLEGIO SINDACALE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 2**

Durata (anni): 3

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 15/03/2024**

Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui due designati dal Consiglio regionale e uno dal consiglio direttivo dell'ESTAR, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, della l.r. 40/2005.

Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell' ESTAR, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta (art. 105, c. 2, l.r. 40/2005).

Nella prima seduta, il Collegio sindacale procede alla elezione tra i propri componenti del presidente (art. 105, c. 3, l.r. 40/2005).

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I componenti del Collegio sindacale possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, della l.r. 40/2005.

Emolumenti:

INDENNITA': stabilita da deliberazione della Giunta regionale 3/11/2003, n. 1134, come segue:

- l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è determinata nella misura pari al 10% del trattamento economico massimo stabilito dalla suddetta deliberazione per i direttori generali delle aziende sanitarie;

- al presidente del collegio spetta una maggiorazione in misura pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Ai suddetti compensi può sommarsi un'ulteriore quota commisurata all'eventuale compenso aggiuntivo attribuito dalla Giunta regionale al direttore generale dell'Azienda.

L'articolo 123 della l.r. 66/2011 ha ridotto l'indennità degli incarichi direzionali del servizio sanitario regionale e degli incarichi che assumono come parametro di riferimento le indennità del direttore generale.

RIMBORSO SPESE: Sì.

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Normativa di riferimento: L. 06/12/1991, n. 394

Statuto dell'Ente

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1***

Durata (anni): 5

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 30/05/2024**

*** componente designato d'intesa con la Regione Emilia-Romagna**

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, dei quali due designati dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio, e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge n. 394/1991.

Il componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, in rappresentanza delle regioni, è designato d'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge n. 394/1991, gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale n. 5/2008, nel caso in cui nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale debbano essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente del Consiglio regionale.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere confermati una sola volta, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, della legge n. 394/1991.

Emolumenti:

INDENNITA': ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente 9 dicembre 1998, n. 15707.

RIMBORSO SPESE: Sì.

FONDAZIONE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER ONLUS

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 3

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 14/05/2024**

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Fondazione, è composto dal Presidente e da un numero di componenti variabile da dieci a sedici stabilito dal Presidente stesso, di cui un membro designato dalla Regione Toscana; i consiglieri rimangono in carica per tre anni con esercizio pieno dei poteri finché non sono sostituiti e sono rieleggibili.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

La carica di consigliere di amministrazione, ivi compresa quella di presidente, è gratuita, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Fondazione.

FONDAZIONE MUSEO ARCHIVIO RICHARD GINORI DELLA MANIFATTURA DI DOCCIA

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 4	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	21/10/2024

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto della Fondazione, è composto da quattro membri, oltre al Presidente, di cui un componente designato dalla Regione Toscana; i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Requisiti: I componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dello statuto della Fondazione, sono individuati tra soggetti che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dello statuto della Fondazione, i componenti del Consiglio di amministrazione possono essere confermati una sola volta.

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dello statuto della Fondazione, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione non è remunerata.

RIMBORSO SPESE: Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello statuto della Fondazione, ai titolari della carica di membro del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei revisori.

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS

Normativa di riferimento: L.R. 25/02/2010, n. 21
Statuto della Fondazione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 4

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 08/07/2024**

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello statuto della Fondazione, il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministero competente in materia di ricerca e università, uno dalla Regione Toscana e uno dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Collegio stesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, dello statuto della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello statuto della Fondazione, il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione con il quale è stato nominato (il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello statuto della Fondazione).

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, dello statuto della Fondazione, i componenti del Collegio dei revisori dei conti percepiscono un compenso stabilito dal Consiglio di amministrazione all'atto del loro insediamento.

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS

Normativa di riferimento: L.R. 25/02/2010, n. 21
Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 4	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	08/07/2024

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dello statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto da quindici consiglieri, di cui un rappresentante designato dalla Regione Toscana.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello statuto della Fondazione, l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione è gratuito; nessun compenso può essere assegnato ai consiglieri per lo svolgimento della loro funzione, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - GUASTICCE

Normativa di riferimento: Statuto della Società

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 3	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 0	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2024*

** L'organo attualmente in carica scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 da parte dell'Assemblea dei soci.*

Ai sensi dell'articolo 31 dello statuto, il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi nominati dall'Assemblea dei soci; sono inoltre nominati dall'Assemblea dei soci due sindaci supplenti. L'Assemblea dei soci nomina, inoltre, il presidente del Collegio sindacale.

Il patto parasociale, sottoscritto il 14 febbraio 2022 dai soci Regione Toscana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Comune di Livorno, Provincia di Livorno e Comune di Collesalveti, ha previsto, all'articolo 11, comma 1, con riferimento alla composizione del Collegio sindacale, che le parti si impegnino ad esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea dei soci in modo che il Collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti e che il presidente del Collegio sindacale sia nominato dalla Regione Toscana.

L'articolo 11, comma 3, del patto parasociale prevede, in caso di modifica del patto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del patto parasociale stesso (designazione di un consigliere del Consiglio di amministrazione da parte del Comune di Livorno), che dovranno essere rivalutate le competenze nella designazione dei sindaci.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del patto parasociale, nel caso in cui le designazioni previste agli articoli 10 e 11 del patto parasociale, per qualsiasi motivo, non vengano effettuate dai soggetti competenti, la scelta sarà rimessa all'Assemblea dei soci.

DURATA: L'articolo 2400, comma secondo, del codice civile dispone che i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A. LIVORNO - GUASTICCE

Normativa di riferimento: Statuto della Società

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 3

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 30/04/2024***

** L'organo attualmente in carica scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 da parte dell'Assemblea dei soci.*

Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, la Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri da tre a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dal codice civile per le società per azioni a partecipazione pubblica anche non prevalente.

Il patto parasociale, sottoscritto il 14 febbraio 2022 dai soci Regione Toscana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Comune di Livorno, Provincia di Livorno e Comune di Collesalveti, ha previsto, all'articolo 10, con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo, che le parti si impegnino ad esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea dei soci in modo che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque consiglieri nominati dai soci sottoscrittori.

L'articolo 10, comma 2, del patto parasociale prevede che il presidente del Consiglio di amministrazione sia designato dalla Regione Toscana.

L'articolo 10, comma 3, del patto parasociale prevede che i sottoscrittori del patto parasociale stesso si impegnino a valutare la designazione di un consigliere da parte del Comune di Livorno, a partire dalla nomina dell'organo amministrativo successivo a quello in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020, apportando, se del caso, le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie al patto parasociale.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del patto parasociale, nel caso in cui le designazioni previste agli articoli 10 e 11 del patto parasociale, per qualsiasi motivo, non vengano effettuate dai soggetti competenti, la scelta sarà rimessa all'Assemblea dei soci.

DURATA: Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto della Società, l'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'articolo 2383, comma secondo, del codice civile dispone che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Requisiti: Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del patto parasociale, i soci sottoscrittori si impegnano affinché i nominativi dei candidati alla carica dell'organo amministrativo siano scelti, in ogni caso, tra soggetti in possesso di adeguate qualità professionali e morali, nonché di esperienza e di capacità gestionale e nel rispetto della parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Per la carica di presidente del Consiglio di amministrazione: decreto legislativo n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

Normativa di riferimento: D.Lgs. 28/06/2012, n. 106

Legge regionale Toscana 25/07/2014, n. 42; Legge regionale Lazio 29/12/2014, n. 14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 3

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 0**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 15/03/2024**

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'intesa tra Regione Lazio e Regione Toscana, il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal direttore generale dell'Istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione Lazio, uno dei quali indicato dalla Regione Toscana, e uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': ai sensi dell'articolo 18, comma 6, dell'intesa Regione Lazio e Regione Toscana, l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'Istituto; al presidente del collegio dei revisori dei conti compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

TERME DI CASCIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Normativa di riferimento: Statuto della Società

COLLEGIO SINDACALE

**N. componenti effettivi
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

Durata (anni): 3

**N. componenti supplenti
nominati/designati dal Consiglio regionale: 1**

**Data entro cui la nomina o
designazione deve essere effettuata: 30/04/2024***

** L'organo attualmente in carica scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 da parte dell'Assemblea dei soci.*

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società, dura in carica per tre esercizi ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, di cui un componente effettivo e un componente supplente designati dalla Regione Toscana, nominati dall'Assemblea dei soci.

DURATA: I sindaci, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto della Società, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'articolo 2400, comma secondo, del codice civile dispone che i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

TERME DI CHIANCIANO IMMOBILIARE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Normativa di riferimento: Statuto della società

COLLEGIO SINDACALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Durata (anni): 3	
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale: 1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2024*

** L'organo attualmente in carica scade alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 da parte dell'Assemblea dei soci.*

Il Collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto della Società, dura in carica per tre esercizi ed è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci.

Il numero dei componenti, sopra indicato, quali membri designati dal Consiglio regionale della Toscana, è riferito al mandato del Collegio sindacale in corso di svolgimento per gli esercizi sociali 2021-2022-2023.

Non risultano in vigore patti parasociali, pertanto, il numero dei rappresentanti designati potrebbe subire variazioni oppure potrebbe non aver luogo la designazione.

DURATA: I sindaci, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto della Società, durano in carica tre esercizi. L'articolo 2400, comma secondo, del codice civile dispone che i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Requisiti: Iscrizione nel Registro dei revisori legali (art. 9, l.r. 5/2008).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle disposizioni della normativa statale e regionale in materia.